

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI CON TITOLO ESTERO

Per iscriversi al tirocinio con un titolo estero è necessario:

presentare all'Ordine un'istanza per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e rilasciato dagli "Istituti d'istruzione superiore" o dagli "Istituti di istruzione superiori stranieri" dei Paesi aderenti alla "Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta in Lisbona l'11 Aprile 1997".

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti comprovanti il possesso del titolo di studio

A) Titoli di studio rilasciati da Istituti di istruzione superiore (1)

- 1) titolo di studio tradotto;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

B) Titoli di studio rilasciati da Istituti d'istruzione superiore stranieri (2)

- 1) titolo di studio tradotto e legalizzato;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

Si precisa, inoltre, che i richiedenti saranno iscritti al Registro del Tirocinio "con riserva" e che la validità del tirocinio svolto sarà subordinata all'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Note

(1) Sono tali gli Istituti dei "Paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione Svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titolo di studio" (art. 1 comma 1, lett. b) D.P.R. 189/2009).

(2) Sono tali gli Istituti dei "Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b) statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale" (art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. 189/2009).